

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2091-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MORSELLI)

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,

Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle comunicazioni

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato Camera n. 2971)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Occorre rilevare preliminarmente come la stipula dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), avvenuta il 12 ottobre 1999, rappresenti il punto d'arrivo di una lunga e complessa vicenda negoziale, avviatasi con l'approvazione della Convenzione costitutiva dell'Istituto (la cui ratifica fu autorizzata ai sensi della legge 4 ottobre 1966, n. 794) e con l'inizio dell'operatività di esso nella sede di Roma, come previsto dall'articolo 10 della stessa Convenzione.

Passando ad illustrare i punti salienti dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, si richiama innanzitutto l'articolo 2, che sancisce l'inviolabilità della sede dell'Istituto, salvo consenso del segretario generale dell'IILA. L'articolo 3 riconosce all'IILA la personalità giuridica che si esplica nella facoltà di stipulare contratti, acquisire beni mobili ed immobili, esercitare azioni legali, comparire in giudizio.

Per ciò che concerne lo statuto dei beni dell'IILA, l'articolo 4 ne sancisce l'esenzione da ogni misura a carattere esecutivo, salvo rinuncia dell'Istituto a tale privilegio.

L'articolo 5 stabilisce l'estensione delle immunità fiscali; l'articolo 6 prevede l'esonero dell'Istituto dall'obbligo di denuncia della valuta estera detenuta, mentre l'articolo 7 esenta da limitazioni o interferenze le comunicazioni ufficiali dell'IILA, accordando ad esse condizioni tariffarie di favore. In generale, l'IILA si impegna alla stipula di un'assicurazione che copra l'eventuale responsabilità civile verso terzi, come risulta in particolare dall'articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 9, i funzionari dell'Istituto che non siano cittadini italiani e non risiedano permanentemente in Italia go-

dono delle immunità previste per il Segretario generale adeguate al livello diplomatico considerato equivalente alla loro missione. Secondo quanto disposto dall'articolo 11, anche i rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei delegati dell'IILA di nazionalità non italiana o che in Italia non risiedano permanentemente godranno dei privilegi e delle immunità riconosciuti generalmente ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente; se cittadini italiani o residenti permanenti nel nostro Paese, tuttavia, avranno solo immunità giurisdizionale ed inviolabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Privilegi ed immunità per l'esercizio dei propri compiti sono infine accordati ad esperti o funzionari, non appartenenti all'IILA, che si rechino in visita presso la sede romana dell'Istituto (articolo 11, paragrafo 2, e articolo 14), fatte salve eventuali esigenze di sanità o sicurezza pubblica.

Si evidenzia poi la filosofia di fondo dell'Accordo che emerge chiaramente dall'articolo 10, secondo il quale i privilegi e le immunità vengono accordati «nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio del personale»: da ciò consegue che l'Italia si attende un atteggiamento flessibile dell'IILA quando siano in gioco interessi fondamentali dello Stato.

In particolare, ciò è previsto per i casi di sicurezza, nei quali il Governo potrà adottare le misure opportune anche in deroga alle previsioni dell'Accordo, informandone preventivamente, se possibile, il Segretario generale dell'IILA.

Eventuali controversie lavoristiche e di diritto privato (articolo 13) - come nel caso, ad

esempio, di contratti che coinvolgano l'Istituto ed un suo funzionario o esperto - verranno sottoposte alla giurisdizione di un organismo interno formato da funzionari dell'Istituto.

Lo scambio di note integrative del 5 febbraio 2001, con riferimento all'articolo 13 dell'Accordo, ne conferma il disposto per quanto concerne funzionari o esperti dell'Istituto, mentre lo modifica sostanzialmente per ciò che concerne i contratti con altre persone fisiche o giuridiche: in quest'ultima evenienza, infatti, l'Istituto si impegna ad inserire nei contratti clausole che facilitino la risoluzione di eventuali controversie successive in conformità a due criteri fondamentali: imparzialità del giudicante e salvaguardia del principio del contraddittorio.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti il primo l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Accordo rientra nella consolidata tipologia dei trattati che regolano le prerogative e le immunità delle organizzazioni internazionali.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, tenendo anche conto che la ratifica in questione pare essenziale dato che l'IIIA è operante in Italia già da molti anni, la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

MORSELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

1° aprile 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

1° aprile 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

